



VII Commissione Consiliare Permanente
Sanità, Politiche Sociali,
Integrazione sociosanitaria e welfare
Il Presidente

Al Presidente della IV CCP
Bilancio, programmazione economico-
finanziaria, partecipazioni regionali,
federalismo fiscale, demanio e patrimonio
Fabio Refrigeri

Alla Segreteria Generale
Al Dirigente Area Lavori Commissioni
All'Area Lavori Aula
Area Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative
consiliari

Oggetto: Trasmissione del Testo Unificato delle proposte di legge regionale n. 71 e n. 159
concernente: *“Disciplina dei cimiteri per animali da affezione”*.

Si comunica che la VII Commissione consiliare permanente ha esaminato e votato, nella
seduta n.87 del 19 aprile 2022, la proposta di legge in oggetto.

Pertanto si trasmette il testo emendato, composto da 12 articoli, per l'esame di competenza
da parte della IV Commissione consiliare permanente a norma dell'articolo 59 del Regolamento del
Consiglio.

Il Presidente
Rodolfo Lena

Roma, 4 maggio 2022

Cod. Classificazione 2.5/1.8.7.4

TESTO UNIFICATO
DELLE PROPOSTE DI LEGGE REGIONALE N. 71 E N. 159
CONCERNENTE:
“DISCIPLINA DEI CIMITERI PER ANIMALI D’AFFEZIONE”

SOMMARIO

- Art.1** (*Finalità e oggetto*)
- Art. 2** (*Definizione*)
- Art. 3** (*Realizzazione dei cimiteri*)
- Art. 4** (*Inumazione, incenerimento e tumulazione delle spoglie animali*)
- Art. 5** (*Registro delle sepolture*)
- Art. 6** (*Trasporto delle spoglie animali*)
- Art. 7** (*Vigilanza sanitaria*)
- Art. 8** (*Esumazione delle spoglie animali*)
- Art. 9** (*Soppressione del cimitero*)
- Art. 10** (*Disposizioni di attuazione*)
- Art. 11** (*Abrogazione*)
- Art. 12** (*Clausola di invarianza finanziaria*)

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo dei proprietari con i loro animali, anche dopo la loro morte, disciplina, nel rispetto della normativa **europea e statale** vigente in materia, la realizzazione dei cimiteri per gli animali d'affezione, di seguito denominati cimiteri.

~~2. La Regione promuove iniziative finalizzate alla tutela delle condizioni di salute, al benessere e al rispetto degli animali d'affezione.~~

Art. 2
(Definizione)

~~1. Ai fini della presente legge sono animali d'affezione: i cani, i gatti, i criceti, gli uccelli da gabbia e gli altri animali domestici di piccole dimensioni, ovvero gli animali appartenenti ad una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento.~~

1. Ai fini della presente legge per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini riproduttivi o alimentari.

Art. 3
(Realizzazione dei cimiteri)

1. I comuni, singoli o associati, individuano, nell'ambito della pianificazione urbanistica, l'area per la realizzazione dei cimiteri, la quale deve essere delimitata da apposita recinzione.

~~2. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici e privati, previa autorizzazione del comune competente per territorio, acquisito il parere igienico-sanitario della competente azienda sanitaria locale.~~

2. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici e privati, previa autorizzazione del comune competente per la pianificazione urbanistica del territorio, acquisito il parere igienico-sanitario della competente azienda sanitaria locale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA).

3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, definisce, in particolare, i requisiti tecnici ~~ed urbanistici~~ nonché le modalità operative e procedurali per la realizzazione dei cimiteri.

4. I comuni possono concedere appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti e altri animali da compagnia.

Art. 4

(Inumazione, incenerimento e tumulazione delle spoglie animali)

1. Nei cimiteri possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ~~nel rispetto della normativa vigente in materia.~~ **sulla base delle vigenti disposizioni europee e statali.**

~~2. Nel caso di incenerimento, le ceneri sono disperse sul terreno o interrate nello stesso.~~

2. Nel caso di incenerimento, le spoglie sono disperse nel terreno o interrate nello stesso o riposte in apposito colombario con le modalità operative e autorizzative previste dai regolamenti comunali.

~~3. Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia secondo le disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1.~~

Art. 5
(Registro delle sepolture)

~~1. Presso il gestore del cimitero è tenuto un apposito registro delle sepolture.~~

1. Il gestore del cimitero tiene un registro delle sepolture che deve essere annualmente consegnato al comune di competenza.

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, disciplina le modalità di tenuta del registro.

Art. 6

(Trasporto delle spoglie animali)

~~1. Il servizio veterinario della competente azienda sanitaria locale autorizza il gestore del cimitero al trasporto delle spoglie animali e definisce le modalità per la pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati.~~

1. Le spoglie animali, da chiunque trasportate **fino al cimitero di destinazione**, devono essere riposte in un contenitore monouso idoneo a impedire la dispersione dei liquidi e dei materiali biologici e accompagnate dalla certificazione medica veterinaria di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 7
(Vigilanza sanitaria)

1. L'attività ~~di controllo~~ **di vigilanza** sulle condizioni igienico-sanitarie dei cimiteri e dei veicoli utilizzati per il trasporto delle spoglie animali è esercitata dall'azienda sanitaria locale **e dall'ARPA.**

Art. 8

(Esumazione delle spoglie animali)

1. L'esumazione delle spoglie non è consentita prima del decorso di cinque anni dall'inumazione, per gli animali di piccola taglia e di dieci anni, per gli animali di grossa taglia.
2. Le fosse liberate dalle spoglie a seguito dell'esumazione, previa disinfezione, possono essere riutilizzate per altre inumazioni.

Art. 9
(Soppressione del cimitero)

1. La soppressione del cimitero non è consentita prima che siano trascorsi cinque anni dal seppellimento, per gli animali di piccola taglia e dieci anni, per gli animali di grossa taglia.
2. Il gestore del cimitero presenta l'istanza per la soppressione al comune che si esprime sentito il parere della azienda sanitaria locale competente **e dell'ARPA.**

Art. 10
(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, definisce, in particolare, nel rispetto della normativa vigente in materia:

- a) i requisiti tecnici ~~ed urbanistici~~ nonchè le modalità operative e procedurali per la realizzazione dei cimiteri ai sensi dell'articolo 3;
- ~~b) le caratteristiche della teca nei casi di tumulazione di cui all'articolo 4, comma 3;~~
- b) le modalità di tenuta del registro di cui all'articolo 5;
- c) le modalità di trasporto e trattamento delle spoglie animali di cui all'articolo 6;
- d) le modalità di esumazione delle spoglie animali di cui all'articolo 8;
- e) le modalità di soppressione dei cimiteri ai sensi dell'articolo 9.

~~2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, le modalità attuative della disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.~~

Art. 11
(Abrogazione)

1. L'articolo 7 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) è abrogato.

Art. 12
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.